



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 15/04/2010

Oggetto :

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI CASTIGLIONE TINELLA, SANTO STEFANO BELBO E TREISO.

L'anno duemiladieci addì quindici del mese di **aprile** alle ore 17 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliari, ai sensi dell'art.40, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **pubblica** di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PENNA Bruno	SINDACO	X	
ARIONE Luca	CONSIGLIERE	X	
COTTO Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	X	
CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	X	
SOAVE Franco	CONSIGLIERE	X	
CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	X	
MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	X	
MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	X	
ARIONE Roberto	CONSIGLIERE		X
FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
FERRO Roberto	CONSIGLIERE	X	
ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	X	
Totale		12	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale fra i Comuni di Castiglione Tinella, Santo Stefano Belbo e Treiso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n.20 in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato disposto di risolvere la convenzione di Segreteria comunale in atto tra i Comuni di Castiglione Tinella, Barbaresco e Treiso con decorrenza dal prossimo 1° maggio 2010, in conformità all'art.8 dell'atto convenzionale disciplinante le modalità di gestione ed organizzazione del servizio, per concorde volontà dei Comuni convenzionati;

ATTESO che per la copertura della Segreteria comunale di Castiglione Tinella nel periodo successivo all'effettivo scioglimento della convenzione di cui sopra, questo Comune intende procedere alla stipulazione di una nuova convenzione di Segreteria nel rispetto delle previsioni degli artt.30 e 98, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 nonché dell'art.10, D.P.R. n.465/1997;

PRESO ATTO che sono disponibili alla stipula di una nuova convenzione per la gestione in modo coordinato del Servizio di Segreteria comunale i Comuni di Santo Stefano Belbo e Treiso;

RICORDATO che il procedimento di convenzionamento delle Segreterie comunali è delineato dalle seguenti norme di legge ed atti deliberativi:

- art.98, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., secondo il quale più Comuni possono convenzionarsi fra di loro per l'Ufficio del Segretario comunale;
- art.10, D.P.R. n.465/1997 (Regolamento in materia di ordinamento dei Segretari comunali);
- deliberazioni del Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n.150/1999, n.135/2000, n.164/2000, n.113/2001, n.270/2001, n.181/2002, n.17/2003 e n.46/2005;
- deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale del Piemonte n.45/2003, n.37/2004, n.12/2005 e n.70/2009;

RILEVATO che:

- la stipula di convenzioni per il servizio di segreteria comunale è possibile fra un numero massimo di quattro Comuni, di cui uno solo può eventualmente appartenere alla classe II; la costituzione di convenzioni di segreteria comunale è possibile fra un numero di Comuni superiore a quattro, purché la popolazione complessiva non sia superiore a 15.000 abitanti, previa autorizzazione da parte della competente sezione regionale dell'Agenzia;
- in ogni caso, la distanza tra i Comuni facenti parte della convenzione deve essere tale da consentire al Segretario comunale l'esercizio ottimale delle funzioni previste dalla legge;

CONSIDERATO che i Comuni di Castiglione Tinella e Treiso appartengono alla classe 4 mentre il Comune di Santo Stefano Belbo appartiene alla classe 3; la distanza fra essi consente l'ottimale esercizio delle funzioni previste dalla legge;

VISTO lo schema di convenzione, conforme a quello tipo elaborato dall'Agenzia e composto di n.11 (undici) articoli, regolante il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le modalità operative inerenti al servizio convenzionato, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto il medesimo aderente alle esigenze di questo Ente;

EVIDENZIATO che l'approvanda convenzione consente ai tre Comuni di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale per l'espletamento delle funzioni attribuite allo stesso dalla legge, facendo conseguire al Comune di Castiglione Tinella un'economia di spesa maggiore rispetto alla precedente convenzione senza compromettere, in considerazione dell'apparato burocratico dell'Ente e delle competenze e professionalità maturate dal personale dipendente, il buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ente; la stessa risulta pertanto caratterizzata da requisiti di adeguatezza e fattibilità, rispondendo ad esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza ed assicurando, nella sua strutturazione, lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario;

RILEVATO che il Comune – capo convenzione è stato di comune accordo individuato nel Comune di Santo Stefano Belbo; pertanto al Sindaco di tale Ente è riconosciuta la competenza al compimento degli atti necessari all'effettiva attivazione della convenzione, compresa la nomina e la revoca del Segretario comunale;

RILEVATO, altresì, che la durata della convenzione viene concordata in tre anni decorrenti dalla formale costituzione della stessa, a seguito del conseguimento del nulla osta della competente Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, e previa accettazione da parte del Segretario comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 con particolare riferimento agli artt.30, 42, comma 2 e 98, comma 3;

VISTO il D.P.R. n.465/1997 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voto favorevole unanime espresso nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI STIPULARE, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., una convenzione per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni inerenti al Servizio di Segreteria comunale con i Comuni di Santo Stefano Belbo e Treiso.


DI APPROVARE lo schema della convenzione, nel testo allegato che si compone di 11 (undici) articoli, regolante il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le modalità operative inerenti al servizio convenzionato.

DI STABILIRE la durata della convenzione in tre anni decorrenti dalla formale costituzione della stessa, a seguito del conseguimento del nulla osta della competente Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, e previa accettazione da parte del Segretario comunale.

DI DARE ATTO che le spese di Segreteria comunale saranno anticipate dal Comune di Santo Stefano Belbo, Capo convenzione. Il Comune di Castiglione Tinella verserà la propria quota con la puntualità prevista dalla Convenzione stessa, imputando la spesa a proprio carico - annualmente prevedibile in circa Euro 19.000,00 - all'intervento 1.01.02.03 (300) concernente "Quote di partecipazione a forme associative per i Servizi generali" del bilancio comunale dei diversi anni di competenza.

DI DARE ATTO, altresì, che all'individuazione del Segretario comunale titolare della convenzione di segreteria si provvederà attraverso la procedura prevista nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n.150 del 15.07.1999 e s.m.i.

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTIGLIONE TINELLA, SANTO STEFANO BELBO E TREISO.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,
tra

- il Comune di Castiglione Tinella, C.F. _____ (classe _____) legalmente rappresentato dal Sindaco **Bruno Penna**,
- il Comune di Santo Stefano Belbo, C.F. _____ (classe _____) legalmente rappresentato dal Sindaco **Giuseppe Artuffo**,
- il Comune di Treiso, C.F. _____ (classe _____) legalmente rappresentato dal Sindaco **Lorenzo Meinardi**,

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Castiglione Tinella con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Santo Stefano Belbo con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Treiso con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n.465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Castiglione Tinella (Classe ____), di Santo Stefano Belbo (Classe ____) e di Treiso (Classe ____), tutti appartenenti alla provincia di Cuneo, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Santo Stefano Belbo assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre).

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da notificare agli altri Comuni ai sensi di legge.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco dei Comuni di Castiglione Tinella e Treiso (in mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa).

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

ART. 5 - REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga negli altri Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati come segue:

n.24 (ventiquattro) ore presso il Comune di Santo Stefano Belbo

n.8 (otto) ore presso il Comune di Castiglione Tinella

n.4 (quattro) ore presso il Comune di Treiso

I Sindaci dei tre Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Santo Stefano Belbo, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Al Segretario comunale della segreteria convenzionata sarà dovuto, inoltre, un compenso aggiuntivo per l'espletamento delle funzioni di Direttore Generale dei Comuni interessati, qualora le stesse vengano conferite dai Sindaci dei rispettivi Comuni e i cui oneri saranno a carico di ciascun Ente che ha conferito l'incarico. Allo stesso modo saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le

retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 66,67% (sessantasei virgola sessantasette per cento) a carico del Comune di Santo Stefano Belbo;
- b) 22,22% (ventidue virgola ventidue per cento) a carico del Comune di Castiglione Tinella;
- c) 11,11% (undici virgola undici per cento) a carico del Comune di Treiso.

Ogni trimestre il Comune di Santo Stefano Belbo comunicherà ai Comuni di Castiglione Tinella e Treiso il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni di Castiglione Tinella e Treiso provvederanno al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia o dal Vice segretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, sede della convenzione, che provvede, in accordo con il Sindaco dei Comuni di Castiglione Tinella e Treiso, a nominarlo tra i dirigenti ovvero in mancanza scelto tra le figure apicali in servizio nei tre Comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 98, del D.Lgs. 267/2000, a turno qualora in entrambi i Comuni sia prevista tale figura.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i tre Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE - RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati.


Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Santo Stefano Belbo

Comune di Castiglione Tinella

Comune di Treiso





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale fra i Comuni di Castiglione Tinella, Santo Stefano Belbo e Treiso"*.

Castiglione Tinella, 09 APR. 2010




Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale fra i Comuni di Castiglione Tinella, Santo Stefano Belbo e Treiso"*.

Castiglione Tinella, 09 APR. 2010




Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi




Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Bruno Penna



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Nardi



=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 27 APR. 2010

Castiglione Tinella, 26 APR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Nardi



=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====